

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2201/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2202/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1206/90 che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 2203/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1581/86 che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali, nonché dei regolamenti n. 724/67/CEE e (CEE) n. 2754/78 per quanto riguarda l'intervento nel settore dei grassi 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2205/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2206/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 2207/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 2208/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche, e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine 19

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 ⁽⁴⁾, ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che l'obiettivo fondamentale è di consentire che i prodotti ottenuti dalla trasformazione della materia prima comunitaria possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda le uve secche, per sensibilizzare il produttore ai requisiti dello smaltimento e della commercializzazione dei suoi prodotti e per migliorare la competitività degli stessi, occorre sostituire gradualmente il sistema esistente di aiuto alla produzione con un nuovo regime di aiuto concesso in funzione della superficie specializzata coltivata; che l'aiuto alla coltura è gradualmente introdotto, durante un periodo transitorio di quattro campagne, in compensazione della diminuzione dell'aiuto alla produzione; che occorre definire le condizioni di questa transizione; che occorre sopprimere gli aumenti mensili applicabili al prezzo minimo da pagare al produttore per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto;

considerando che occorre prendere in considerazione i produttori che non sono impegnati in un programma di lotta contro la fillossera; che occorre accordare loro un aiuto complementare;

considerando che per incitare ad uno smaltimento più rapido di taluni prodotti ed evitare così un ammasso prolungato che nuoce al mantenimento della qualità,

occorre, da un lato, ridurre il prezzo minimo pagato dagli organismi ammassatori per il prodotto acquistato per l'intervento e, dall'altro, limitare, a decorrere dalla campagna 1994/1995, i quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto che possono essere acquistate dagli organismi ammassatori negli ultimi due mesi della campagna e diminuire il prezzo di acquisto di questi organismi; che occorre peraltro sopprimere il finanziamento dei costi per un ammasso troppo lungo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste per le uve secche agli articoli 6 e 6-bis, ai prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità si applica un regime di aiuto alla produzione. »

2) Nell'articolo 3, paragrafo 2 le parole « uva sultanina e » sono inserite prima di « uve secche di Corinto ».

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il prezzo minimo dei fichi secchi valido all'inizio della campagna è maggiorato ogni mese, a decorrere dal terzo mese della campagna, di un importo fisso corrispondente ai costi di ammasso durante il periodo restante della campagna. »

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6 »

1. È accordato un aiuto per l'uva sultanina, le uve secche delle varietà Moscatel e le uve secche di Corinto, destinate alla trasformazione.

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. Esso è fissato inoltre tenendo conto:

- della necessità di garantire il mantenimento delle superfici tradizionalmente destinate alle colture precitate,
- delle possibilità di smaltimento delle uve secche precitate.

L'importo dell'aiuto può essere differenziato in funzione delle varietà di uve nonché di altri fattori che possono avere ripercussioni sulle rese.

L'aiuto è introdotto gradualmente durante le campagne 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, conformemente all'articolo 6 bis.

2. Se le superfici specializzate destinate alla produzione di uve secche superano una superficie massima garantita comunitaria, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione seguente in funzione del superamento rilevato. La superficie massima tiene conto della media delle superfici destinate nella Comunità alle colture previste nel paragrafo 1, durante le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.

3. L'aiuto è pagato dopo il raccolto o se i prodotti sono stati seccati in vista della trasformazione.

4. A decorrere dalla campagna 1991/1992, i produttori che ripiantano la loro vigna per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti nel programma operativo contro detta malattia beneficiano, durante tre campagne, dell'importo dell'aiuto applicabile l'ultimo anno del periodo transitorio. Questo aiuto è fissato, conformemente alle decisioni comunitarie, tenendo conto anche dell'importo dell'aiuto accordato alle aziende che partecipano al programma operativo contro la fillossera. Il paragrafo 3 non è applicabile.

5. Si considera che l'aiuto alla coltura sia una misura di intervento destinata alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 (*).

6. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto, la superficie massima garantita e le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 22.

7. La Commissione constata l'eventuale superamento della superficie massima consentita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.»

5) È inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 6 bis*

1. Il prezzo minimo da pagare al produttore per l'uva sultanina, le uve secche delle varietà Moscatel e le uve secche di Corinto è ridotto gradualmente durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994.

A decorrere dalla campagna 1990/1991 e fino alla campagna 1993/1994, detto prezzo è ridotto di 19,941 ecu/100 kg per campagna.

Esso non è più fissato a decorrere della campagna 1994/1995.

2. Durante le quattro campagne menzionate al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è fissato in modo da permettere lo smaltimento del prodotto comunitario. Per questa fissazione si tiene conto in particolare dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adattato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo di cui al paragrafo 1 ed, eventualmente, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati in modo forfettario, nonché del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 9.

L'aiuto è fissato in funzione del peso netto sul prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata ed il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti in modo forfettario.

L'aiuto è versato solo ai trasformatori che non trasformano un quantitativo di uve secche di queste varietà corrispondente ad una percentuale dei quantitativi acquistati. Esso non è versato per i quantitativi in questione.

L'aiuto è versato ai trasformatori solo per i prodotti trasformati che sono:

- a) ottenuti a partire da una materia prima che è raccolta nella Comunità e per cui l'interessato ha pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 4;
- b) conformi ai requisiti di qualità minima.

L'aiuto alla produzione non è più applicato a decorrere dalla campagna 1994/1995.

3. Durante le quattro campagne menzionate al paragrafo 1, l'aiuto per la coltura previsto all'articolo 6 è fissato anche per compensare la riduzione del prezzo minimo di cui al suddetto paragrafo.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le percentuali previste al paragrafo 2.

5. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 22 i requisiti di qualità minima di cui al paragrafo 2, quarto comma, lettera b) nonché le altre modalità d'applicazione del presente articolo.»

6) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 8*

1. Gli organismi o le persone fisiche o giuridiche riconosciuti dagli Stati membri interessati, in appresso denominati « organismi ammassatori », acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare. Per quanto concerne l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, gli acquisti si effettuano entro i limiti che possono essere fissati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

A decorrere dalla campagna 1994/1995, i quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati conformemente al paragrafo 2 non possono superare 27 370 t.

2. Gli organismi ammassatori acquistano:

- fichi secchi al prezzo minimo applicabile all'inizio della campagna,
- uva sultanina e uve secche di Corinto al prezzo minimo applicabile all'inizio della campagna in questione, diminuito del 15 % per la campagna 1990/1991, diminuito del 20 % durante le campagne 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994; a decorrere dalla campagna 1994/1995 i prodotti sono acquistati dagli organismi ammassatori al prezzo d'acquisto in vigore durante la campagna 1993/1994, diminuito del 5 %.

3. Lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori viene effettuato in condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato e che garantiscano l'uguaglianza di accesso ai prodotti da vendere, nonché l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti.

Possono essere prese misure particolari per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali.

4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso. Tuttavia l'aiuto non è più versato oltre il periodo di

diciotto mesi successivo alla fine della campagna nel cui corso il prodotto è stato acquistato.

5. All'organismo ammassatore è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi ammassatori e il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 2

Entro la fine della campagna 1993/1994 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure instaurate al titolo del presente regolamento, corredata, eventualmente, di proposte opportune.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1206/90 che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede, per le uve secche, che i produttori si impegnano a non consegnare ad alcun trasformatore una determinata percentuale dei quantitativi iscritti nel contratto; che detta percentuale deve consentire di garantire l'adeguata qualità dei prodotti consegnati dal produttore; che, per le uve secche, il versamento dell'aiuto è subordinato alla non trasformazione di una percentuale da determinare dei quantitativi da parte dei trasformatori; che dette percentuali devono permettere di garantire un'adeguata qualità dei prodotti destinati al consumo; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1206/90⁽³⁾;

considerando che occorre effettuare gli adattamenti tecnici risultanti, per le uve sultanine e per le uve secche di Corinto, dalla soppressione degli aumenti mensili applicabili al prezzo minimo che deve essere pagato al produttore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1206/90 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. La percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 è del 4 % per l'uva sultanina e del 6 % per le uve secche di Corinto.

2. Le percentuali di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 sono le seguenti:

- a) per le uve secche di Corinto: 15 %
- b) per le altre uve secche: 8 %.

b) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, si applica il presente articolo. »

c) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. MANNINO

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2203/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1581/86 che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali, nonché dei regolamenti n. 724/67/CEE e (CEE) n. 2754/78 per quanto riguarda l'intervento nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità i settori dei cereali e dell'olio d'oliva sono caratterizzati da uno squilibrio strutturale tra offerta e domanda; che la ricerca di nuove possibilità di impiego costituisce uno strumento adeguato per rimediare a questa situazione;

considerando che in questi due settori ed in quello dei semi oleosi la ricerca di impieghi non alimentari costituisce uno strumento che permette di aprire nuove prospettive all'agricoltura comunitaria;

considerando che occorre pertanto incentivare la ricerca di nuovi sbocchi non alimentari per i cereali e i grassi; che questi incentivi possono consistere nel mettere a disposizione dei ricercatori, a condizioni vantaggiose prestabilite, scorte di cereali e di grassi detenute dagli organismi d'intervento, per la realizzazione di progetti che saranno approvati con una procedura che garantisca la stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che detta cooperazione può attuarsi nell'ambito del Comitato permanente della ricerca agricola;

considerando che, pertanto, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1581/86⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89⁽⁶⁾, nonché il regolamento n. 724/67/CEE

⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1230/89⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 2754/78⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1581/86 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. L'acquisto di cereali presso gli organismi d'intervento in esecuzione di obblighi connessi con l'attribuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari viene effettuato a prezzi e secondo modalità di applicazione prestabiliti.

2. Gli organismi d'intervento possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90^(*), a cedere ad un prezzo forfettario prestabilito i quantitativi di cereali necessari per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti nuove possibilità d'impiego a scopi non alimentari, approvati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74^(**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85^(***).

3. Ove circostanze particolari lo rendano necessario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilire procedure di vendita diverse da quelle previste all'articolo 3.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

^(*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

^(**) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

^(***) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

2. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 è inserito il paragrafo seguente:

« 1 bis. Gli organismi d'intervento possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/89^(*), a cedere, ad un prezzo forfettario prestabilito, i quantitativi di

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

olio d'oliva necessari per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti nuove possibilità di impiego a scopi non alimentari, approvati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 (**), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85(***)).

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

(*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(**) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

(***) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »

3. All'articolo 2 bis del regolamento n. 724/67/CEE il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente :

« 2. Gli organismi d'intervento possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 2092/89(*), a cedere, ad un prezzo forfettario prestabilito, i quantitativi di semi oleosi necessari per realizzare progetti a carattere dimostrativo concernenti nuove possibilità di impiego a scopi non alimentari, approvati dalla Commissione in base alla procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/58 (***)).

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

(*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(**) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

(***) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

**recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ⁽⁴⁾, è concesso, fin dall'istituzione di detta organizzazione di mercato, un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato per la fabbricazione di caseina e caseinati; che scopo di quest'aiuto allo smercio è garantire ai produttori comunitari interessati una posizione di mercato identica a quella dei produttori di caseine e caseinati non comunitari, la cui produzione, in seguito ad un consolidamento dei dazi doganali, è disponibile sul mercato comunitario al prezzo del mercato mondiale;

considerando che, come conseguenza del progresso tecnologico e del regime di disciplina della produzione lattiero-casearia, si è assistito ad uno sviluppo dell'impiego di caseine e di caseinati in prodotti che esulano dalla finalità primaria dell'aiuto; che queste operazioni di sostituzione hanno avuto l'effetto di compromettere la stabilità del mercato dei prodotti lattiero-caseari; che, se da un lato si ravvisa la necessità, per ragioni di concorrenza, di mantenere il principio di un aiuto di entità sufficiente, nel contempo è però indispensabile adottare le misure atte a garantire che la concessione dell'aiuto non possa perturbare l'equilibrio del mercato lattiero-caseario e che sia riservato lo stesso trattamento alle caseine e ai caseinati, siano essi di origine comunitaria o extracomunitaria;

considerando che le caseine e i caseinati da un lato e i formaggi, dall'altro, hanno caratteristiche simili, che rendono questi prodotti particolarmente esposti alla possibilità di sostituzione succitata; che è pertanto opportuno prevedere una normativa a livello comunitario limitata all'utilizzazione della caseina e dei caseinati nei formaggi;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento, tale regime richiede, da parte degli Stati membri, l'esercizio di un controllo che consenta di garantire il rispetto

degli obblighi disposti; che a tal fine è opportuno adottare, in particolare, disposizioni di controllo e prevedere le relative sanzioni; che le sanzioni devono essere tali da neutralizzare, come minimo, il vantaggio economico derivante da un impiego non autorizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi è subordinato a preventiva autorizzazione che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti.

La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) formaggi: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati sul territorio della Comunità;
- b) caseine e caseinati: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Articolo 3

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo e fisico che contempla le seguenti misure:

- a) obbligo di dichiarazione dei quantitativi e dei tipi di formaggio fabbricato, nonché dei quantitativi di caseine e caseinati incorporati nei vari prodotti;
- b) obbligo, per le imprese, di tenere una contabilità di magazzino che consenta di accertare i quantitativi e i tipi di formaggio fabbricato, i quantitativi di caseine e caseinati acquistati e/o fabbricati, nonché la loro destinazione e/o utilizzazione;
- c) controlli frequenti e casuali, in loco, che permettono di confrontare la contabilità di magazzino con i pertinenti documenti commerciali e le scorte materialmente presenti; i controlli vertono su un numero rappresentativo di dichiarazioni di cui alla lettera a), per la veridicità.

⁽¹⁾ Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere reso il 4 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le misure adottate in applicazione del presente regolamento e quelle relative all'informazione degli interessati sulle sanzioni penali o amministrative alle quali essi si espongono in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, accertata

- in applicazione delle misure prese a norma del paragrafo 1, ovvero
- in occasione di eventuali controlli effettuati dalle autorità pubbliche sulle imprese che fabbricano formaggi ma non sono soggette al paragrafo 1.

3. Fatte salve le sanzioni istituite o da istituirsi dallo Stato membro interessato, l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporta il pagamento di una somma pari alla differenza, maggiorata del 10 %, tra il valore del latte scremato derivante dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, da un lato, e quello derivante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro.

Tali valori sono rilevati secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 4

Dopo un anno di applicazione del regime previsto dal presente regolamento la Commissione redige una rela-

zione, eventualmente accompagnata da adeguate proposte, sul funzionamento e sull'impatto di questo regime.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1990. Fino a tale data rimangono applicabili le vigenti disposizioni, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽²⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽³⁾, ha stabilito il tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune; che l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevedono possibilità di deroghe volte a consentire l'applicazione di tassi di conversione più aderenti alla realtà economica; che è opportuno adeguare i criteri stabiliti per l'adozione delle suddette deroghe, affinché possa essere tenuto conto della diversità di determinate situazioni specifiche di mercato e dei rischi di perturbazione monetaria;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni di cui trattasi, è opportuno far direttamente riferimento, per il calcolo del tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultimo trattino, alle quotazioni dell'ecu stabilite nel quadro del sistema monetario europeo ed è altresì necessario redigere in maniera più precisa l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85;

considerando che, in considerazione del tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 1676/85, occorre adeguare le modalità di calcolo del divario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il riferimento al tasso di cambio di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 52/90⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 contiene disposizioni che consentono di evitare, entro certi limiti, l'istituzione di importi compensativi monetari nel settore delle carni suine; che l'esperienza ha messo in luce la necessità di modificare tali disposizioni per ravvicinarle all'obiettivo perseguito, per assicurare il rispetto dei limiti in questione ed una maggiore stabilità nell'applicazione degli importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

IL regolamento (CEE) n. 1676/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria, si può derogare ai tassi di conversione agricoli secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, consentendo il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica. »

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — per le altre monete, in base alla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 12. »

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria, si può derogare al paragrafo 1, primo comma, secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, consentendo il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica. »

4) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Secondo la procedura prevista all'articolo 12 può essere stabilito un tasso di conversione specifico, aderente alla realtà economica, per la conversione degli importi espressi nella moneta nazionale di un paese terzo nella moneta nazionale di uno Stato membro. »

5) All'articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva i termini « importi che soddisfano le condizioni seguenti » sono sostituiti dai termini « importi che soddisfano le tre condizioni seguenti ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1677/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), alla percentuale che rappresenta, per la moneta dello Stato membro interessato, la differenza tra:

⁽¹⁾ Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 22.

- il tasso di conversione agricolo, e
- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 12. »

2) Il testo dell'articolo 6 bis, punto 2) è sostituito dal testo seguente :

- « 2) Il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato secondo la procedura prevista all'articolo 12 in modo da evitare l'applicazione di importi compensativi monetari.

Tuttavia, quest'adeguamento ha luogo :

- in modo che in nessun caso, relativamente allo Stato membro di cui trattasi, la differenza tra il divario monetario effettivo per il settore carni suine, da un lato e, dall'altro, il divario mone-

tario effettivo per il settore dei cereali superi 8 punti ;

- in modo da ridurre il rischio di variazioni frequenti ed economicamente ingiustificate degli importi compensativi monetari. »

3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente :

- « L'importo compensativo monetario è convertito in base ai tassi bilaterali risultanti dai tassi centrali o, se del caso, dai tassi medi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 1) sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/90 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1569/72 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1190/90 ⁽⁸⁾, il calcolo degli importi differenziali monetari è basato sui tassi di mercato che si riferiscono al tasso centrale di alcuni Stati membri;

considerando che per una maggiore chiarezza delle disposizioni relative al calcolo degli importi differenziali monetari e per tener conto della crescente importanza dell'ecu si ravvisa l'opportunità di ricorrere direttamente all'ecu come base di riferimento per stabilire il tasso di mercato per le monete che non rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/72 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.
⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 39.

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), della percentuale che rappresenta la differenza tra:

- il tasso di conversione agricolo, e
- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, rilevata durante un periodo da stabilirsi. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, ai tassi di cui al primo comma, lettera a), secondo trattino e lettera b), secondo trattino si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 1677/85 ^(*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 52/90 ^(**). »

^(*) Gu n. L 164 del 26. 6. 1985, pag. 6.

^(**) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 22. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2036/82 è modificato come segue:

1) All'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) secondo trattino i termini « coefficiente di cui all'articolo 6, paragrafo 3 » sono sostituiti dai termini « coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ».

2) Il testo dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), della percentuale che rappresenta la differenza tra:

- il tasso di conversione agricolo, e
- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2207/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, la Comunità economica europea si è impegnata nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 %; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingenziale dal 6 al 4 %; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE⁽¹⁾, il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario precitato per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi; che è tuttavia necessario prevedere disposizioni particolari per facilitare l'accesso della Repubblica portoghese al contingente in questione;

che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingenziale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente; che occorre prendere le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del contingente tariffario, la quale tenga conto dell'esigenza di rispettare il carattere comunitario di detto contingente, prendendo in considerazione gli elementi specifici del commercio di questi animali; che, a tal fine, occorre prevedere l'attribuzione, da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti, dei volumi necessari a coprire le importazioni reali, secondo una procedura da definire, adeguata dal punto di vista economico;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)
09 0001	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e razza del Pinzgau	42 600 capi	4

(a) Codice TARIC 0102 90 10 * 20 e 40, 0102 90 31 * 11, 19, 31 e 39, 0102 90 33 * 10 e 30.

2. Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

Articolo 2

1. Il volume contingenziale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

La prima parte, corrispondente all'85 % del totale, vale a dire a 36 210 capi, è riservata agli importatori tradizionali

(¹) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni o, nel caso della Spagna, negli ultimi due anni.

Per il Portogallo si tiene conto, per quanto riguarda gli importatori tradizionali, degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora gli importatori possano provare, alle autorità competenti, la relativa importazione ed il fatto che questi animali non sono stati macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

La seconda parte, pari al 15 % del totale, vale a dire a 6 390 capi, è riservata agli importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate oppure che esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

2. La ripartizione dei 36 210 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione delle importazioni precedenti nei tre anni considerati o, nel caso della Spagna, nei due anni considerati, o alle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni, mentre la ripartizione dei 6 390 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

- a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra;
- b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione;
- c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di cinque capi, vengono attribuite mediante sorteggio (con un numero di cinque capi).

3. I capi eventualmente non richiesti nel quadro di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, con il documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

Tali autorità trasmettono alla Commissione, al più tardi il 31 luglio 1990, i dati così raccolti e in particolare:

- il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore;
- la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei 36 210 capi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 10 agosto 1990, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di partecipazione nei quali è indicato il numero di capi per cui essi sono validi. La durata di validità dei certificati non può estendersi oltre il 30 giugno 1991.

I certificati di partecipazione, il cui modello è allegato al presente regolamento, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ecu per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal 1599/90⁽²⁾, per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione.

4. Le quantità che non hanno formato oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 marzo 1991 formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno già utilizzato interamente le possibilità loro concesse, secondo modalità uguali a quelle descritte nei paragrafi precedenti.

A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1991, le quantità che non hanno formato oggetto di rilascio di certificati al 31 marzo 1991 nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica al più tardi entro il 15 aprile 1991 agli Stati membri che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 30 giugno 1991.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE N.**CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER**

- giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna
- tori, vacche, e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

1. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro)	2. Autorità che rilascia il certificato						
NOTE A. Il presente certificato è valido in tutti gli Stati membri della Comunità. B. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione deve essere fatta a nome del titolare del certificato. C. L'ufficio doganale interessato effettua il prelievo delle quantità immesse in libera pratica e rende il certificato al titolare o al suo rappresentante. D. Il titolare deve restituire il certificato all'autorità che lo ha rilasciato per ottenere il rimborso della garanzia.	3. Il presente certificato è valido <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">giorno</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">mese</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">anno</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> fino al Mese e data del rilascio: Firma e timbro dell'autorità che ha rilasciato il certificato:	giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno					
4. Designazione degli animali	5. Codice NC						
	6. Numero dei capi in cifre						
7. Numero dei capi in lettere							

8. PRELIEVI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DOGANALI (indicare nella parte 1 della colonna 9 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità prelevata)			
9. Numero dei capi in cifre	10. Numero dei capi in lettere per la quantità prelevata	11. Numero e data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica	12. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'ufficio doganale
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			



REGOLAMENTO (CEE) N. 2208/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche, e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio), ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 capi al dazio del 4 %; che l'immissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

- tori: certificato di ascendenza;
- femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza;

che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 al dazio del 4 %; che è tuttavia necessario prevedere disposizioni particolari per facilitare l'accesso della Repubblica portoghese al contingente in questione; che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al

contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingente a tutte le importazioni degli animali in questione, fino all'esaurimento del contingente; che occorre prendere le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del contingente tariffario, che tenga conto dell'esigenza di rispettare il carattere comunitario di detto contingente, prendendo in considerazione gli elementi specifici del commercio di questi animali; che, a tal fine, occorre prevedere l'attribuzione, da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti, dei volumi necessari a coprire le importazioni reali, secondo una procedura da definire, adeguata dal punto di vista economico;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità, dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09 0003	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33 ex 0102 90 35	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza dello Schwyz e della razza di Friburgo	5 000 capi	4

(a) Codice TARIC 0102 90 10 * 30, 40 und 50,
0102 90 31 * 21, 29, 31 und 39,
0102 90 33 * 20 und 30,
0102 90 35 * 21 und 29.

Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

2. L'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

- tori: certificato di ascendenza;
- femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione alla « Herdbook » attestante la purezza della razza.

3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

Articolo 2

1. Il volume contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

La prima, corrispondente all'85 % del totale, vale a dire a 4 250 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni o, nel caso della Spagna, negli ultimi due anni.

Per il Portogallo si tiene conto, per quanto riguarda gli importatori tradizionali, degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora gli importatori possano provare, alle autorità competenti, la relativa importazione ed il fatto che questi animali non sono stati macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

La seconda, pari al 15 % del totale, vale a dire 750 capi, è riservata agli importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate, oppure esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

2. La ripartizione dei 4 250 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati o alle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni mentre la ripartizione dei 750 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

- a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra;
- b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione;
- c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di cinque capi vengono attribuite mediante sorteggio (con un numero di cinque capi).

3. I capi eventualmente non richiedenti nel quadro di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, con il documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

Tali autorità trasmettono alla Commissione, al più tardi il 31 luglio 1990, i dati così raccolti e in particolare:

- il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore;
- la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei 4 250 capi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 10 agosto 1990, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di partecipazione nei quali è indicato il numero di capi per cui essi sono validi. La durata di validità dei certificati non può estendersi oltre il 30 giugno 1991.

I certificati di partecipazione, il cui modello è allegato al presente regolamento, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ecu per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽²⁾, per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione.

4. Le quantità che non formato oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 marzo 1991 formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno già utilizzato interamente le possibilità loro concesse, secondo modalità uguali a quelle descritte nei paragrafi precedenti.

A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1991, il numero di capi che non sono stati effettivamente utilizzati al 31 marzo 1991 nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica al più tardi entro il

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

15 aprile 1991 agli Stati membri, che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 30 giugno 1991.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE N. CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER — giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna — tori, vacche, e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine							
1. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro)	2. Autorità che rilascia il certificato						
NOTE A. Il presente certificato è valido in tutti gli Stati membri della Comunità. B. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione deve essere fatta a nome del titolare del certificato. C. L'ufficio doganale interessato effettua il prelievo delle quantità immesse in libera pratica e rende il certificato al titolare o al suo rappresentante. D. Il titolare deve restituire il certificato all'autorità che lo ha rilasciato per ottenere il rimborso della garanzia.	3. Il presente certificato è valido <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 30px;">giorno</td> <td style="width: 30px;">mese</td> <td style="width: 30px;">anno</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> fino al Mese e data del rilascio: Firma e timbro dell'autorità che ha rilasciato il certificato: ...	giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno					
4. Designazione degli animali	5. Codice NC						
	6. Numero dei capi in cifre						
7. Numero dei capi in lettere							

8. PRELIEVI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DOGANALI (indicare nella parte 1 della colonna 9 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità prelevata)			
9. Numero dei capi in cifre	10. Numero dei capi in lettere per la quantità prelevata	11. Numero e data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica	12. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'ufficio doganale
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			